

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7439 R	1° ottobre 2018	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale bonifiche fondiarie sul messaggio 11 ottobre 2017 concernente il Decreto legislativo per la concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto

1. INTRODUZIONE

A seguito dell'**iniziativa elaborata del 23 marzo 2015 presentata da Giovanni Berardi, tendente a ottenere l'adeguamento della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002**, la Commissione delle bonifiche fondiarie ha esaminato il messaggio n. 7439 concernente il decreto legislativo sulla concessione di aiuti agli investimenti per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto.

Nello specifico si intende concedere aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per le ricomposizioni particellari, per il raggruppamento dei terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione agricola.

Come ben descritto nel messaggio, i fondi gestiti dalle aziende agricole ticinesi sono spesso dislocati rispetto al centro aziendale, causando un inevitabile aumento dei costi di gestione dovuti segnatamente ai lunghi tragitti con i macchinari.

Inoltre, gli agricoltori spesso gestiscono fondi di piccole dimensioni, in modo poco razionale e con conseguente dispendio di tempo lavorativo.

La maggior parte delle aziende agricole ticinesi è composta da fondi gestiti principalmente in affitto e non in proprietà, e quindi di conseguenza è difficile razionalizzare la gestione aziendale.

Occorre precisare come la vigente legislazione cantonale permetta già di stanziare parte dei contributi previsti dalla Confederazione. Infatti in base alla Legge federale sul raggruppamento e la permuta dei terreni, è possibile stanziare dei contributi.

È inoltre già possibile stanziarne anche per la ricomposizione particellare.

Al fine di allinearsi definitivamente con quanto previsto dalla legislazione federale, l'iniziativista propone dunque di introdurre nella legislazione cantonale la possibilità di concedere aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone anche per il raggruppamento dei terreni in affitto.

Attualmente solo pochi Cantoni applicano la procedura concernente il raggruppamento di terreni in affitto, con la conseguenza che purtroppo non è stato possibile raccogliere elementi utili all'elaborazione del messaggio in esame, in particolare per la determinazione dei costi di attuazione.

Questo è stato anche il motivo per il quale non è stata regolamentata ed inserita in occasione dell'ultima recente revisione della Legge sull'agricoltura.

V'è da segnalare che tale procedura nel nostro Cantone è di difficile applicazione, particolarmente in merito al problema dei contratti d'affitto.

Alla luce di quanto esposto il Consiglio di Stato ritiene opportuno emanare un decreto legislativo avente quale oggetto un progetto pilota, per il raggruppamento di terreni agricoli in affitto situati in un delimitato comparto territoriale.

2. NEL CONCRETO

Il progetto pilota dovrà essere proposto da un gruppo di persone fisiche e/o giuridiche costituitosi in associazione, consorzio o cooperativa e avente quale obiettivo la distribuzione di superfici agricole in affitto, il quale sarà beneficiario del contributo finanziario.

Il beneficiario dovrà presentare all'istanza esecutiva competente un progetto e un preventivo di spesa.

Il rapporto tra proprietari e beneficiario dovrà essere regolato nel dettaglio da una convenzione che necessita la ratifica da parte dell'istanza esecutiva competente.

La convenzione disciplina la redistribuzione, lo scambio e altri compiti di gestione. Per poter procedere alla sottoscrizione della convenzione occorre l'accordo di almeno due terzi dei proprietari dei terreni del comparto territoriale definito, ritenuto che solo questi ultimi ne sono vincolati.

I contratti di affitto agricolo dovranno invece essere stipulati tra i proprietari e i gli affittuari per una durata di 18 anni.

Quale sostegno al progetto pilota si propone un contributo pari al 40% dei costi sussidiabili riconosciuti dall'istanza esecutiva competente, considerato un massimo di fr. 300'000.- utilizzabile entro 5 anni. Un ulteriore contributo pari al 40% dei costi sussidiabili sarà coperto dalla Confederazione, che sarà trattato come contributo a suoi investimenti.

Quali costi sussidiabili entrano segnatamente in linea di conto:

- l'indennità unica che il beneficiario fissa nella convenzione a favore dei proprietari (fino ad un importo massimo di fr. 800.- per ettaro)
- i costi di progettazione relativi alla spartizione dei fondi
- e le spese di gestione inerenti la loro messa in affitto.

3. CONCLUSIONI

Visto quanto esposto in precedenza, la Commissione speciale delle bonifiche fondiarie, preso atto del preavviso favorevole del Consiglio di Stato, invita il Plenum del Gran Consiglio a voler approvare il decreto legislativo annesso al messaggio governativo e invita il Consiglio di Stato nel contempo a evitare, nel limite del possibile, ogni eccessiva burocrazia.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiarie:

Andrea Zanini, relatore

Balli - Bang - Beretta Piccoli (con riserva) -

Campana - Canepa - Cedraschi - Corti -

Ferrari - Gaffuri - Lurati - Merlo - Pagnamenta -

Pellanda - Schnellmann - Storni